

**AVVISO PER LA RICHIESTA FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2024
A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E A BASSO CARICO ASSISTENZIALE
RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DI LODI – MISURA B2
APERTURA DAL 09 APRILE 2024 AL 23 MAGGIO 2024**

Con il presente Avviso, Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, nella sua qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale di Lodi, intende sostenere le persone, residenti all'interno di tale ambito, che siano affette da disabilità grave e/o siano in condizione di non autosufficienza.

Regione Lombardia, con la DGR n. 1669 del 28 dicembre 2023, ha approvato il “*Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024-Eservizio 2024*”, indicando il riparto delle risorse, i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.

Il presente documento dà attuazione a tale programma, disciplinando le modalità di attivazione omogenee e condivise a livello territoriale per le azioni degli Ambiti Territoriali.

1) DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari della misura oggetto del presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti che, fin da ora, si dichiarano essere tassativi e inderogabili:

- residenza nei 60 Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San Colombano al Lambro, al momento della presentazione della domanda;
- persone di qualsiasi età, con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana (invalidità civile al 100%) e/o beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980 e successive integrazioni/modifiche con L. 508/1988;
- persone di qualsiasi età in condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92;
- persone maggiorenni con ISEE SOCIO SANITARIO fino ad un massimo di € 25.000,00;
- persone minorenni che fanno parte di nuclei familiari con Isee ordinario fino ad un massimo di € 40.000,00.

2) ACCESSO ALLA MISURA

Possono presentare istanza tutte le persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, sia quelle che hanno già beneficiato del FNA negli anni precedenti sia quelle di nuovo accesso.

2.1 Motivi di esclusione dalla richiesta

NON POSSONO RICHIEDERE LA MISURA B2, IN QUANTO INCOMPATIBILE:

- le persone beneficiarie della Misura B1;
- le persone beneficiarie dei voucher anziani e disabili ex DGR 7487/2017 e DGR 2564/2019;
- le persone accolte definitivamente presso Unità d'Offerta residenziali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice e Misura residenzialità per minori gravissimi);

- le persone che ricevono il contributo per progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente assunto (a meno che non rientri nel Progetto di Vita del soggetto beneficiario);
- le persone ricoverate in sollievo con il costo del ricovero a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- le persone prese in carico con Misura RSA aperta ex DGR 7769/2018;
- le persone che percepiscono home Care premium/INPS HCP.

2.2 Compatibilità con la Misura B2

L'erogazione degli interventi FNA/Misura B2 è compatibile con:

- interventi di assistenza domiciliare: ADI e SAD/SADH;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni;
- ricovero di sollievo per minori massimo 90 giorni;
- sostegni Dopo di Noi (il totale dei contributi non può eccedere l'importo dei costi della remunerazione);
- bonus per assistente familiare ex L.R. 15/2015 (il totale dei contributi non può eccedere l'importo dei costi della remunerazione).

3. SOSTEGNI E CONTRIBUTI EROGABILI

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili (l'uno esclude l'altro).

BUONI SOCIALI

Si tratta di un intervento di tipo economico che permette di riconoscere il valore dell'attività di assistenza svolta dal caregiver familiare o dall'assistente familiare privatamente assunto con regolare contratto.

I buoni assistente familiare, come per l'esercizio 2023, andranno in continuità se già percepiti nell'anno precedente.

Dovrà essere comunque presentata domanda di accesso al beneficio e si dovrà rivalutare la situazione.

3.1 Requisiti Specifici per essere considerato "Caregiver"

Il "caregiver" è "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18" (art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, richiamato altresì nella L.R. n. 23 del 22/11/22).

Oltre a quanto normativamente previsto, per essere considerato “caregiver” familiare, è necessario che sussistano anche i seguenti requisiti:

- a) convivenza del “caregiver” con la persona non autosufficiente da autocertificare con l’indicazione delle ore di assistenza attiva quotidiane (Allegato 2 – autocertificazione caregiver);
- b) completa autonomia del “caregiver” (ad esempio non potrà essere considerato quale “caregiver” l’anziano convivente che presentasse limitazioni funzionali);
- c) assenza di qualsiasi attività lavorativa del “caregiver” (la persona deve dedicarsi completamente all’assistenza del proprio familiare, non può, per esempio, essere l’avvocato che svolge funzione di Amministratore di sostegno);

3.2 Requisiti Specifici dell’assistente familiare

Oltre a quelli normativamente previsti, perché si configuri il ruolo di assistente familiare, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

- a) assunzione dell’assistente familiare da parte della famiglia o attraverso enti preposti, certificata dal contratto di lavoro.

Sul punto si precisa che i richiedenti tale misura dovranno allegare documentazione da cui risulti la regolarità del rapporto di lavoro per almeno 25 ore settimanali.

Nel caso venga interrotto il contratto con l’assistente familiare, si verificherà la perdita dei requisiti e pertanto la PERDITA DEL DIRITTO AL BENEFICIO economico, dal primo mese senza la presenza di un’assistente familiare.

L’importo del Buono Assistente Familiare sarà ridotto del 50% per i soggetti inseriti, in via definitiva, presso centri semiresidenziali (CDI, SFA, CSE, CDD).

3.3 Valorizzazione del Buono “Caregiver”

Entità del buono definita da Regione € 100,00 mensili

3.4 Valorizzazione del Buono Assistente Familiare

Entità del buono sulla base del punteggio complessivo da scheda di valutazione

Punti da 1 a 6 € 600,00 mensili

Punti da 7 a 10 € 700,00 mensili

INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI

Dall'esercizio 2024, la richiesta e il progetto non potranno riguardare SOLO gli interventi previsti presso i centri estivi, ma questi ultimi dovranno essere attivati INSIEME a uno degli altri due interventi, che qui di seguito verranno descritti, per un totale di 12 MESI.

Rientrano fra i possibili supporti, anche per coloro che non sono beneficiari di buono, ma assistiti dal solo caregiver:

- o educatore presso centri estivi ricreativi per minori disabili per un massimo di 4 settimane all'anno (**erogabili a partire dal giorno 17 GIUGNO 2024**);
- o interventi educativi mirati alla socializzazione per i minori disabili;
- o frequenza Laboratori Psico-Educativi;
- o Ricoveri di sollievo per un massimo di 60 giorni all'anno;
- o SAD integrativo di interventi già attivi.

I Progetti collegati alle misure B2 avranno una durata di 12 MESI per i BUONI SOCIALI e di 12 MESI per gli INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI.

L'assistente sociale referente per il caso è responsabile del monitoraggio e verifica rispetto alla permanenza dei requisiti e all'effettivo permanere del bisogno.

È responsabilità dell'assistente sociale referente per la situazione segnalare tempestivamente all'Ufficio di Piano, su comunicazione dei beneficiari o loro familiari/delegati, i trasferimenti, i decessi, i ricoveri o la perdita dei requisiti delle persone beneficiarie in modo da poter gestire le interruzioni al fine di liberare le risorse impegnate a favore di altre progettualità.

Saranno predisposte 2 graduatorie separate per Buoni Sociali e Interventi Sociali Integrativi

4) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di Misura B2 possono essere presentate a partire dal **09/04/2024 ed entro e non oltre il giorno 23/05/2024.**

L'istanza (**che dovrà essere compilata in ogni sua parte**) deve essere presentata, sia dalle persone in continuità che dalle persone di nuovo accesso, allegando la seguente documentazione;

- attestazione Isee in corso di validità;
- copia del verbale di invalidità civile al 100%, riportante la diagnosi completa "in chiaro";
- copia del verbale di accertamento della condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L. 104/1992;
- autocertificazione del "caregiver" con indicazione delle ore di assistenza attiva (solo per tutti i richiedenti il buono sociale per valorizzazione caregiver);
- contratto in regola dell'assistente familiare (solo per i richiedenti il buono sociale per assistente familiare).

L'istanza (Allegato 1 – Modulo richiesta utente 2024), unitamente alla documentazione sopra elencata, dovrà essere inviata -come unica modalità possibile sia per i cittadini sia per i servizi- all'indirizzo e-mail misurab2@gmail.com.

Le domande, anche se registrate dai Comuni, mai pervenute a questo indirizzo, NON saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui la trasmissione dell'istanza, unitamente agli allegati, dovesse essere eseguita da parte degli assistenti sociali del comune di residenza, la stessa dovrà riportare, al suo interno, il protocollo relativo alla data di consegna presso i servizi da parte del beneficiario o suo delegato.

Non verranno accettate domande presentate con qualsiasi altra modalità e sarà responsabilità dell'assistente sociale, referente del caso, comunicarlo ai cittadini.

Ogni domanda protocollata DOPO il 23 maggio NON verrà accettata, come da prassi per qualsiasi Bando Regionale.

5) DECADENZA E REVOCA

L'erogazione della Misura B2 decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento di residenza in un Comune extra Regione o in caso di perdita dei requisiti di accesso al beneficio (esempio cessazione del rapporto di lavoro della badante, assenza del caregiver indicato, riduzione della percentuale dell'invalidità civile, ecc).

Nel caso in cui queste condizioni si verificano in fase di raccolta delle domande o stesura delle graduatorie, i beneficiari perderanno il diritto al contributo e non si procederà ad alcuna erogazione economica nemmeno in favore degli eredi, in caso di decesso del beneficiario.

È compito dei beneficiari e/o delle loro familiari/delegati comunicare tempestivamente al proprio Comune **QUALSIASI VARIAZIONE** che possa comportare la perdita del beneficio economico.

In caso di mancata comunicazione, verrà richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite e la posizione di irregolarità verrà segnalata all'ATS competente per la verifica di ulteriori contributi indebitamente percepiti.

Non viene sospesa in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei, purché comunicati o concordati nell'ambito del progetto assistenziale con il Servizio sociale di riferimento del soggetto.

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONI BENEFICI ECONOMICI

Per la redazione delle graduatorie, si procederà con una valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute, che verrà effettuata da parte di una Commissione tecnica composta da figure professionali dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Lodi.

La formulazione delle graduatorie terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:

- grado di intensità assistenziale scala ADL+IADL (dal valore più basso al più alto);
- ISEE crescente (dal più basso al più alto).

7) MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO E PAGAMENTI

L'erogazione della Misura B2 si realizza su 12 mesi ed il riconoscimento del beneficio decorre dalla data di approvazione della graduatoria.

8) PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

Le graduatorie definitive verranno pubblicate, a seguito della verifica dei requisiti, sul sito internet dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Lodi, nella sezione Attività – Per i cittadini: misure regionali e nazionali, all'indirizzo www.ufficiodipiano.lodi.it

9) RICHIESTA CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente Avviso o sui documenti da allegare, potranno essere richieste alle figure professionali dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Lodi, a mezzo mail, scrivendo all'indirizzo misurab2@gmail.com.

Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere inserita la seguente dicitura “QUESITO AVVISO EROGAZIONE MISURA B2”.

Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di chiarimento.

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “Regolamento”), i dati personali forniti sono raccolti per le seguenti finalità: Avviso Per L'erogazione Della Misura A Favore Delle Persone Con Disabilità Grave O Comunque In Condizioni Di Non Autosufficienza E A Basso Carico Assistenziale, Residenti Nei Comuni Dell'ambito Di Lodi – Misura B2 – Per L'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati per l'accreditamento di cui al presente Avviso non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione relativa a tale accreditamento.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e ACSI mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento, ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16, è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali.

Il Responsabile del Trattamento per ACSI, ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16, è il Direttore Generale Giorgio Savino.

Il Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per ACSI, è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.